



COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSETAMENTO GENERALE



COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Via del pino solitario 09030 ELMAS tel 0 70 /219220 PEC: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

Verbale n. 15 del 5 Agosto 2021

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 26 febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 3 del 2021 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

In data 26 febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 4 del 2021 il bilancio di previsione Finanziario 2021/2023, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

In data 26 giugno 2021 il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 12 del 2021 il rendiconto della gestione 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000 determinando un risultato di amministrazione di euro € 22.175.086,96; così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				16.782.003,52
RISCOSSIONI	(+)	1.645.448,11	11.277.658,68	12.923.106,79
PAGAMENTI	(-)	1.799.583,85	11.634.104,36	13.433.688,21
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.271.422,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			16.271.422,10

RESIDUI ATTIVI	(+)	11.749.471,54	2.712.807,99	14.462.279,53
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.610.749,28	2.820.218,12	4.430.967,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			275.233,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE	(-)			3.852.413,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			22.175.086,96
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020				11.232.838,48
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				257.953,74
Altri accantonamenti				325.737,45
Totale parte accantonata (B)				11.816.529,67
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				397.322,43
Vincoli derivanti da trasferimenti				2.103.990,56
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				491.103,47
Altri vincoli da specificare				102.058,58
Totale parte vincolata (C)				3.094.475,04
Totale parte destinata agli investimenti (D)				965.132,36
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				6.298.949,89
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

In data odierna del 5 agosto 2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione n. 24 del 9 luglio 2021 avente ad oggetto: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente (da aggiornare quanto prima) non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L' art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario sulla salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023
- b. la dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio contenuta all'interno relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario.
- c. I prospetti, contenuti all'interno relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario, relativi ai residui attivi e passivi al 1 gennaio 2021 e le riscossioni ed i pagamenti aggiornati.
- d. La attestazione/dimostrazione, nella relazione tecnica, che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- f. i prospetti relativi alle variazioni di entrata e spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

In merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità si prende atto che nella determinazione del Fondo è stato seguito il seguente procedimento:

1. individuazione delle categorie di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (entrate tributarie, extratributarie e in conto capitale)
2. calcolo, per ciascuna entrata individuata, della media del rapporto tra incassi e accertamenti degli ultimi cinque esercizi
3. applicazione della percentuale di accantonamento prevista dalla normativa vigente.

Le percentuali di accantonamento sono del 100% dal 2021.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

A Rendiconto 2020 nell'Avanzo di Amministrazione è stato creato un accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 11.232.838,48..

Sulla base dell'analisi degli incassi attuale e quelli in corso di regolarizzazione da parte dell'ufficio Entrate, l'Ente ha ritenuto che il fondo crediti di dubbia esigibilità inserito in bilancio e adeguato sulla base delle nuove entrate stanziato in Bilancio nella variazione di Assestamento, non debba subire ulteriori variazioni.

In fase di Assestamento si è provveduto a ridurre il Fondo Svalutazione Crediti stanziato a Bilancio di Previsione riferito alle sanzioni amministrative, coerentemente alla riduzione dello stanziamento di entrata.

Per quanto riguarda invece il Fondo Svalutazione Crediti iscritto per le entrate tributarie, ed in particolare per il ruolo emesso per il recupero dell'evasione IMU, si è ritenuto necessario prudenzialmente, modificare il calcolo dello stesso utilizzando la percentuale di accantonamento determinata a Rendiconto 2020, pari al 84,06%, in considerazione delle riscossioni alla data odierna e del fatto che la Legge n. 106/2021, di conversione del "Decreto Sostegni-bis" (DL n. 73/2021), ha ulteriormente differito al 31 agosto 2021 il termine del periodo di sospensione delle attività di riscossione, ma non si esclude che vengano stabilite ulteriori proroghe

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore Unico prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate come segue:

Annualità 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	771.090,67	
	CA	722.519,14	
Variazioni in diminuzione	CO		295.745,80
	CA		203.745,80
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	681.986,34	
	CA	454.938,49	
Variazioni in diminuzione	CO		206.641,47
	CA		142.861,47
TOTALE A PAREGGIO (ENTRATA - SPESA)	CO	89.104,33	89.104,33
TOTALE VARIAZIONI DI CASSA	CA	267.580,65	60.884,33

ANNUALITA' 2022

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	7.600,00	
Variazioni in diminuzione	CO		7.600,00
TOTALE A PAREGGIO	CO	-7.600,00	-7.600,00

ANNUALITA' 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	7.600,00	
Variazioni in diminuzione	CO		7.600,00
TOTALE A PAREGGIO	CO	-7.600,00	-7.600,00

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati.

Di seguito i prospetti relativi alla determinazione dell'equilibrio di bilancio con i dati disponibili al 31.07.2021 e la proiezione al 31.12.2021:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO AL 31.07.2021)	COMPETENZA 2021 PROIEZIONE AL 31.12.2021
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	275.233,63	275.233,63
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	8.629.403,50	11.045.288,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	7.870.278,83	10.461.749,31
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0	88.465,71
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0	0
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0	0
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		1.034.358,30	770.306,75
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	901.201,02	835.893,09
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	109.730,00	109.730,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	73.860,00	73.860,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0	0
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		1.971.429,32	1.642.069,84
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	1.269.266,70	1.417.833,14
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	486.529,45	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		215.633,17	224.236,70
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0	0
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		215.633,17	224.236,70

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2021
		(ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO AL 31.07.2021)	PROIEZIONE AL 31.12.2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.737.505,79	2.759.385,25
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.852.413,64	3.852.413,64
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	699.473,01	1.404.479,31
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	109.730,00	109.730,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	73.860,00	73.860,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0	0
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	3.791.149,32	5.854.576,57
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	682.633,83	1.983.298,17
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0	0
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		2.779.739,29	142.353,46
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0	0
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	215.190,76	19.000,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		2.564.548,53	123.353,46
- Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0	0
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		2.564.548,53	123.353,46

EQUILIBRIO COMPLESSIVO

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		4.751.168,61	1.784.423,30
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	1.269.266,70	1.417.833,14
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	701.720,21	19.000,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.780.181,70	347.590,16
- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0	0

Il Revisore prende atto che sulla base dell'analisi effettuata dall'Ente sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, permane una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 9 luglio 2021 (data della proposta);
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021;2023

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Mauro Tiddia



Cagliari Lì, 5 agosto 2021